

1. La Traccia

Sempronia, prossima al compimento del settantacinquesimo anno di età e pienamente capace sotto il profilo fisico e psichico, mediante scrittura privata autenticata dal notaio Dott. Augusto Augusti in data 31 dicembre 2025, provvedeva a designare la propria badante Caia quale futura amministratrice di sostegno, in previsione di un'eventuale e sopravvenuta condizione di incapacità.

In tale atto, Sempronia non si limitava alla sola indicazione del soggetto destinato a ricoprire l'incarico, ma manifestava altresì le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari cui avrebbe inteso essere, o non essere, sottoposta in futuro, attribuendo all'amministratrice di sostegno pieni poteri decisionali in materia. Con riferimento, inoltre, alla gestione del proprio patrimonio, ella individuava specifiche operazioni di investimento da escludere, prevedendo altresì il divieto di alienazione degli immobili già oggetto di disposizioni testamentarie in favore della medesima domestica.

Ciò premesso, dopo aver brevemente illustrato i tratti essenziali dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il candidato, assumendo le vesti di legale di Sempronia, rediga parere motivato circa la legittimità della suddetta operazione.

2. Il parere con le correzioni del docente

Viene richiesto parere nell'interesse di Sempronia in ordine alla validità della scrittura privata autenticata dal notaio Dott. Augusto Augusti in data 31 dicembre 2025, con la quale la stessa designava la propria badante Caia quale futura amministratrice di sostegno, in previsione di una eventuale incapacità futura. In particolare, mediante tale atto Sempronia individuava Caia quale soggetto destinato a ricoprire tale incarico, manifestando inoltre le proprie volontà in materia sanitaria e fornendo indicazioni relative alla gestione del patrimonio personale, con specifico riferimento al divieto di alienazione di alcuni immobili già oggetto di disposizione testamentaria. **(Introduzione molto buona).**

Prima di affrontare le questioni giuridiche poste dal caso concreto, occorre ricordare che l'amministrazione di sostegno è un istituto volto alla protezione delle persone incapaci, previsto dagli artt. 404 e ss. c.c., che consente la sostituzione del beneficiario nello svolgimento degli atti giuridici.

(Errore di diritto grave: l'amministrazione di sostegno non comporta necessariamente sostituzione del beneficiario; può configurarsi anche come mera assistenza).

L'istituto è stato introdotto al fine di superare interdizione e inabilitazione, consentendo una tutela più elastica del soggetto debole.

La nomina dell'amministratore avviene mediante decreto del giudice tutelare competente, il quale individua i poteri attribuiti all'amministratore e gli atti che il beneficiario può continuare a compiere autonomamente. **(Parte teorica troppo sintetica: manca il riferimento alla natura sartoriale della misura, alla limitazione più o meno ampia della capacità di agire, all'amministratore rappresentante o assistente, ecc...).**

Nel caso di specie, la prima questione concerne la validità della designazione preventiva effettuata da Sempronia. **(Corretta l'individuazione della questione giuridica).**

Ai sensi dell'art. 408 c.c., l'interessato può indicare anticipatamente il soggetto destinato a svolgere l'incarico mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, sicché la designazione deve ritenersi valida ed efficace.

Tale designazione diviene automaticamente vincolante per il giudice tutelare, che non può discostarsene salvo casi eccezionali. **(Errore di diritto lieve: la designazione ha valore preferenziale ma non vincolante; il giudice può discostarsene con motivazione).**

Occorre poi valutare la previsione con cui Sempronia attribuisce all'amministratrice poteri decisionali in materia sanitaria. **(Corretta l'individuazione della questione giuridica).**

La giurisprudenza ha riconosciuto che il diritto alla salute comprende anche il diritto di rifiutare cure mediche, anche salvavita, purché tale volontà sia stata previamente manifestata dal soggetto interessato. Pertanto, l'amministratore potrà sempre decidere in modo autonomo sulle cure senza ulteriori verifiche giudiziali. (Errore di diritto lieve: permane il controllo del giudice tutelare e dei limiti del decreto di nomina).

Si pone inoltre il problema della validità della designazione in quanto effettuata a favore della badante, soggetto che potrebbe influenzare la volontà della beneficiaria.

(Questione giuridica insussistente: la mera qualità di badante non integra di per sé una questione di validità; semmai rileva sul piano dell'opportunità della nomina).

Con riferimento alla gestione patrimoniale, appare legittimo che Sempronia abbia indicato gli investimenti da evitare e vietato l'alienazione degli immobili, poiché l'amministratore agisce nell'interesse del beneficiario e deve attenersi alle sue indicazioni.

Tuttavia, tali direttive risultano vincolanti in ogni caso anche qualora contrastino con future esigenze economiche del beneficiario. (Errore di diritto lieve: il giudice tutelare può autorizzare atti difformi nell'interesse concreto del beneficiario).

Si osserva inoltre che la presenza di disposizioni testamentarie in favore di Caia non comporta invalidità né della designazione né del testamento, non essendo ancora sorto l'ufficio di amministratore di sostegno.

Alla luce di quanto sopra esposto (Cerca di argomentare di più, anche con riferimenti costituzionali), si può quindi ritenere che l'atto sia valido e pienamente efficace sotto ogni profilo anche se dovrà comunque essere valutato dal giudice tutelare che potrebbe eventualmente modificarlo ma restando comunque efficace. (Errore di sintassi: periodo eccessivamente lungo e logicamente disordinato).

In conclusione, la scrittura privata autenticata appare valida e quindi efficace, pur potendo non produrre effetti immediati oppure produrli solo successivamente in relazione alla futura nomina dell'amministratore. (Conclusioni poco chiare: manca presa di posizione netta sulla legittimità complessiva dell'operazione).

Sempronia ha quindi espresso correttamente la sua volontà anticipata, garantendo così la tutela futura dei propri interessi. (Errore di italiano: "così" → così).

L'atto risulta pertanto conforme alla normativa vigente e idoneo a regolare in modo adeguato la futura situazione della beneficiaria stessa, le quali esigenze potranno essere valutate successivamente dal giudice. (Errore di italiano: discordanza logica "la beneficiaria stessa, le quali esigenze").

3. Il modello di parere

Viene richiesto parere legale nell'interesse di Sempronia in ordine alla validità ed efficacia della scrittura privata autenticata dal notaio Dott. Augusto Augusti in data 31 dicembre 2025, con la quale la stessa provvedeva a designare la propria badante Caia quale futura amministratrice di sostegno, in previsione di una possibile e sopravvenuta incapacità.

In particolare, mediante tale atto Sempronia:

- a) individuava Caia quale soggetto destinato a ricoprire l'incarico di amministratrice di sostegno;
- b) manifestava anticipatamente le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari ai quali avrebbe inteso essere, ovvero non essere, sottoposta, attribuendo alla designata pieni poteri decisionali in materia;
- c) impartiva specifiche indicazioni relative alla gestione del proprio patrimonio, individuando talune operazioni finanziarie da evitare e prevedendo il divieto di alienazione degli immobili già attribuiti per testamento alla medesima domestica.

Prima di affrontare le questioni giuridiche poste dalla fattispecie, è opportuno richiamare sinteticamente i tratti essenziali dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Introdotta nel codice civile dalla legge n. 6 del 2004 e disciplinata dagli artt. 404 e ss. c.c., tale misura è stata concepita per superare la rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, spesso ritenuti eccessivamente compressivi della capacità di agire della persona fragile. L'amministrazione di sostegno mira, infatti, ad assicurare protezione a chi, per effetto di infermità o di menomazione fisica o psichica, anche solo temporanea o parziale, non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, garantendo al contempo la minore limitazione possibile della sua autonomia.

La nomina dell'amministratore avviene mediante decreto motivato del giudice tutelare competente per il luogo di residenza o domicilio dell'interessato, su istanza del beneficiario o dei soggetti legittimati dalla legge. In tale contesto assume rilievo centrale il principio di autodeterminazione, poiché l'art. 408 c.c. consente alla persona interessata di designare preventivamente il futuro amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata, valorizzando il rapporto fiduciario e la volontà individuale.

Presupposti della misura sono, da un lato, l'esistenza di una condizione di fragilità, anche non permanente e persino esclusivamente fisica, e, dall'altro, una concreta difficoltà nella gestione dei propri interessi. Tuttavia, quando il soggetto conservi piena capacità di discernimento e disponga già di adeguati strumenti di supporto, l'amministrazione di sostegno non può tradursi in una indebita limitazione della capacità di agire, dovendo sempre essere rispettata la libertà di autodeterminazione della persona.

La caratteristica fondamentale dell'istituto risiede nella sua struttura flessibile, spesso definita in dottrina "sartoriale", in quanto il giudice tutelare modella contenuto e limiti dell'incarico sulle effettive esigenze del beneficiario. In particolare, il decreto di nomina può configurare l'amministratore quale amministratore assistente, quando il beneficiario conserva la capacità di compiere gli atti ma necessita dell'affiancamento dell'amministratore, il cui consenso integra la validità dell'atto, oppure quale amministratore rappresentante, quando determinati atti devono essere compiuti esclusivamente dall'amministratore in nome e per conto del beneficiario. Le due funzioni possono coesistere, consentendo una protezione graduata e proporzionata, mentre restano nella piena disponibilità dell'interessato gli atti non espressamente limitati e quelli necessari alla vita quotidiana.

L'attività dell'amministratore deve in ogni caso essere esercitata nell'esclusivo interesse del beneficiario, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni e assicurandone il coinvolgimento informativo, ai sensi dell'art. 410 c.c.; gli atti compiuti in violazione della legge o oltre i limiti dei poteri conferiti risultano annullabili ai sensi dell'art. 412 c.c. In tal modo, l'amministrazione di sostegno realizza un equilibrio tra esigenze di protezione e salvaguardia dell'autonomia personale.

La prima questione da esaminare concerne, pertanto, la validità della designazione di Caia quale amministratrice di sostegno di Sempronia.

Sul punto, l'art. 408 c.c. riconosce espressamente la possibilità per l'interessato di indicare anticipatamente il soggetto destinato a svolgere tale funzione, valorizzando il rapporto fiduciario esistente tra designante e designato e dando attuazione al principio di autodeterminazione personale.

Ne consegue che, sulla base dell'argomento letterale sopra indicati, la designazione effettuata da Sempronia mediante scrittura privata autenticata dal notaio Dott. Augusto Augusti deve ritenersi pienamente legittima ed efficace.

Maggiore attenzione richiede, invece, la previsione con cui Sempronia attribuisce all'amministratrice il potere di esprimere decisioni concernenti i trattamenti sanitari futuri.

In materia di cure mediche – ed in particolare con riferimento ai trattamenti salvavita – occorre infatti bilanciare i diritti costituzionalmente garantiti alla salute e alla vita con il principio di libertà personale. La giurisprudenza prevalente riconosce che il diritto alla salute comprende anche la facoltà di rifiutare trattamenti sanitari, persino quando tali trattamenti risultino indispensabili alla sopravvivenza del paziente

(TAR Lombardia n. 214/2009).

Considerata la funzione propria dell'amministrazione di sostegno – volta a realizzare gli interessi e la volontà del beneficiario limitandone il meno possibile la capacità di autodeterminazione – l'orientamento oggi dominante ritiene legittime le direttive anticipate con cui l'interessato autorizzi l'amministratore ad esprimere consenso o dissenso rispetto a determinate terapie, anche qualora esse abbiano carattere salvifico (Cass. civ., n. 13584/2006).

Si deve evidenziare, sul punto, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, che valorizza in modo assoluto la capacità di agire dell'amministrato – che deve essere sacrificata il minimo possibile – e la sua piena autodeterminazione. Difatti, i giudici di legittimità fissano dei principi generali in materia e ritengono che l'amministrazione di sostegno, avendo lo scopo di offrire a chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall'altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in relazione ai deficit di capacità del beneficiario (Cass. civ., n. 6553/2025). L'accertamento della ricorrenza dei presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione del giudice, sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniale (Cass. civ., n. 24251/2024).

Questi principi si fondano, chiaramente, su una lettura costituzionalmente orientata della disciplina sull'amministrazione di sostegno, che valorizzi la *ratio* della disciplina, ossia la tutela assoluta della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.

Alla luce di tale impostazione, devono ritenersi valide anche le disposizioni contenute nell'atto con cui Sempronia ha anticipatamente disciplinato le proprie scelte in ambito sanitario.

Va tuttavia segnalato l'esistenza di un orientamento minoritario secondo cui l'amministratore di sostegno non potrebbe in ogni caso manifestare dissenso rispetto a trattamenti salvavita, neppure quando ciò avvenga in attuazione delle volontà precedentemente espresse dal beneficiario (Trib. Genova, 6 marzo 2009, n. 6058).

Occorre infine esaminare la legittimità delle direttive impartite da Sempronia con riguardo alla gestione del proprio patrimonio.

Anche sotto tale profilo, la finalità dell'istituto – orientata alla tutela degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario nel rispetto delle sue scelte – consente di ritenere ammissibili le indicazioni preventive relative agli investimenti e alla conservazione dei beni immobili. Valorizzando l'argomento teleologico, pertanto, Caia, nell'esercizio delle proprie funzioni, sarà tenuta a conformarsi alle direttive contenute nella scrittura privata autenticata, salva diversa valutazione del giudice tutelare in sede di decreto di nomina.

La circostanza che la designata amministratrice risulti altresì beneficiaria di disposizioni testamentarie non determina di per sé invalidità né della designazione preventiva né del testamento, atteso che l'eventuale incapacità a ricevere prevista dall'art. 596 c.c. – anche ove ritenuta applicabile analogicamente all'amministratore di sostegno – presuppone l'attuale titolarità dell'ufficio, nella specie insussistente. Tale elemento rileva piuttosto sul piano dell'opportunità della futura nomina, rimessa alla valutazione del giudice tutelare.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi valida ed efficace la scrittura privata autenticata del 31 dicembre 2025, sia con riguardo alla designazione di Caia quale amministratrice di sostegno, sia con riferimento alle direttive anticipate concernenti i trattamenti sanitari e la gestione del patrimonio di Sempronia.

4. Mini dispensa di giurisprudenza sugli aspetti rilevanti del parere

Il principio del sacrificio minimo della capacità d'agire

Cass. civ., 12 marzo 2025, n. 6553

L'amministrazione di sostegno avendo lo scopo di offrire a chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall'altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in relazione ai deficit di capacità del beneficiario. Qualora la persona affetta da disturbi psico-fisici non sia in grado di gestire in maniera adeguata i propri interessi il giudice tutelare del luogo in cui questa ha residenza o domicilio può nominare un amministratore di sostegno ex art 404 c.c. con lo scopo non tanto di sanzionare la persona o di limitarne le libertà, ma di garantirle una organizzazione di vita connotata da benessere morale e materiale.

La rilevanza della volontà del beneficiario, a tutela dell'autodeterminazione della persona

Cass. civ., 10 settembre 2024, n. 24251

L'accertamento della ricorrenza dei presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione del giudice, sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniale. Deve qui ribadirsi che l'istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (Cass. sez. un., 30/07/2021, n.21985 Corte Cost. 10/05/2019 n.114; Cass. n. 6079 del 04/03/2020). La misura, di conseguenza, deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità (il c.d. vestito su misura). In quest'ottica il giudice deve valutare non solo l'an della misura, ma anche il quid ed il quomodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa. In tal senso si è, posta la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rimarcato che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per l'apertura di tale misura, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare (Cass. n. 21887 del 11/07/2022; Cass. n. 21887 del 11/07/2022). Le caratteristiche dell'istituto impongono, pertanto, che siano perimetrati i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati alle esigenze rilevate, alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (Cass. n. 10483 del 31/03/2022; Cass. n. 14689 del 27/05/2024).

La conformità della misura al grado di infermità

Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13584

L'amministrazione di sostegno introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione

dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie. Fondamentale rilievo acquista in particolare, in tale quadro, il nuovo articolo 404 c.c., concernente i presupposti per il ricorso all' amministrazione di sostegno, a norma del quale «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio». Formula, quella adottata dal legislatore, che colloca in primo piano la esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà, piuttosto che quella di individuare un organo che si sostituisca allo stesso in tutte le scelte relative agli atti in cui si estrinseca la sua personalità.

5. Giudizio motivato

Individuazione delle questioni giuridiche – Buono

Il candidato individua correttamente le principali questioni poste dalla traccia. Tuttavia, viene introdotta una problematica non desumibile dal caso concreto (qualità di badante della designata), che attiene all'opportunità della nomina e non alla validità dell'atto.

Consiglio: attenersi alle sole questioni emergenti dalla traccia, evitando ampliamenti non necessari.

Parte teorica sugli istituti rilevanti – Insufficiente

La parte teorica risulta eccessivamente sintetica e non approfondisce adeguatamente struttura e funzione dell'amministrazione di sostegno.

Consiglio: sviluppare maggiormente l'inquadramento iniziale, richiamando *ratio* dell'istituto, principio di minima limitazione della capacità di agire e distinzione tra amministratore assistente e rappresentante.

Soluzione argomentata e motivata delle questioni giuridiche – Insufficiente

La soluzione è nel complesso condivisibile, quantomeno nei suoi aspetti di massima, ma l'argomentazione appare talvolta assertiva e non pienamente supportata da adeguato percorso logico-giuridico.

Consiglio: esplicitare sempre il passaggio logico tra norma, principio applicabile e soluzione adottata.

Conclusioni del parere *pro veritate* – Sufficiente

Le conclusioni risultano coerenti ma non del tutto nette sotto il profilo decisionale.

Consiglio: formulare una conclusione chiara e univoca, evitando espressioni dubitative.

Chiarezza espositiva e correttezza linguistica – Sufficiente

L'elaborato è complessivamente chiaro, pur presentando alcune imprecisioni formali.

Consiglio: dedicare attenzione alla rilettura finale per eliminare errori linguistici e periodi eccessivamente complessi.

Grafia – Sufficiente

Grafia ordinata e leggibile.

Griglia di valutazione
Parere di Diritto Civile

Parametro di valutazione	Ottimo	Buono	Sufficiente	Insufficiente	Gravemente insufficiente	Note
Individuazione delle questioni giuridiche		X				Non inserire questioni non desumibili dalla traccia
Parte teorica sugli istituti rilevanti				X		Devi approfondire il tema
Soluzione argomentata e motivata delle questioni giuridiche				X		Ripassa i criteri argomentativi
Conclusioni del parere <i>pro veritate</i>			X			
Chiarezza espositiva e correttezza linguistica			X			Attento a quanto evidenziato nella correzione
Grafia			X			

Voto: 29/50